

RGL 2797/19



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO

sezione lavoro

giudice monocratico Marco Nigra

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta in primo grado al n. R.G. 2797/2019

P R O M O S S A D A

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'avv. Eva Lorenzi

parte ricorrente

C O N T R O

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Regaldo

parte convenuta

CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza in data 28 gennaio 2020

R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O

I

Con ricorso in riassunzione depositato in data 2 maggio 2019, [REDACTED] chiede che sia accertata l'illegittimità della pretesa creditoria dell'INPS, di cui all'avviso di addebito n. 410 2018 00129402 16 000, formato il 7 dicembre 2018, relativamente periodo dal maggio 2017 al dicembre 2018, per l'importo di € 2.016,48, dovuti a titolo di Gestione Commerciali.



RGL 2797/19

A fondamento della propria domanda parte ricorrente allega che:

- con l'avviso di addebito opposto l'INPS richiede il pagamento di contributi a favore della Gestione Previdenziale Commercianti;
- [redacted] stato socio della [redacted] srl dal 4 aprile 2017 all'11 giugno 2018;
- il ricorrente dal settembre 2008 è dipendente della Passi Italiani srl con contratto part time al 50%;
- il ricorrente non ha svolto alcuna attività all'interno della società [redacted] srl, con i caratteri della prevalenza e dell'abitualità.

Si costituisce in giudizio l'INPS che chiede il rigetto della domanda avversaria.

II

All'esito del giudizio si osserva che:

- nella vicenda in esame il riferimento normativo rilevante è costituito dall'art. 29, comma 1, lg 160/75, come modificato dall'art. 1, comma 203, lg 662/96, che indicando i requisiti per l'iscrizione ai fini contributivi presso la Gestione Commercianti, richiede la *partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza*;
- la citata disposizione prevede che l'obbligo di iscriversi alla Gestione Commercianti sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione ...; c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni;
- è consolidato il principio secondo cui è presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti, che sia provato, in conformità a quanto previsto dalla legge n. 662 del 1996, art. 1 comma 203, lo svolgimento di un'attività commerciale (Cass. Sez. Lav. n. 3835 del 26.2.2016; Cass. n. 5210 del 2017) per cui con riferimento alle società non è sufficiente ad esempio la qualità di amministratore a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti



RGL 2797/19

attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitudine e prevalenza;

- in particolare, tale carattere va inteso con riferimento all'attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi naturali, materiali e personali (Cass. n. 4440 del 2017);
- tale accezione del requisito della "prevalenza" meglio si attaglia alla lettera dell'art. 1, comma 203, della lg. 662/96, volto a valorizzare l'elemento del lavoro personale, ed alla sua ratio, includendo nell'area di applicazione della norma tutti i casi in cui l'attività del socio, ancorché abituale e prevalente rispetto al resto delle sue attività, non possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa;
- i predetti principi sono stati ancora recentemente ribaditi dalla Cassazione ha affermato che *in continuità con i recenti arresti indicati, i requisiti congiunti di abitudine e prevalenza dell'attività del socio di società a responsabilità limitata (l'onere della prova dei quali è a carico dell'INPS) sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto considerato in seno all'impresa che costituisce l'oggetto della società, ovviamente considerata a prescindere dall'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, per la quale semmai ricorre l'obbligo dell'iscrizione alla gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995 in modo che sia assicurato alla gestione commercianti il socio di società a responsabilità limitata che si dedica abitualmente e prevalentemente al lavoro in azienda, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa (v., fra le tante, Cass. 17 luglio 2017, n. 17639); per partecipazione al lavoro aziendale deve intendersi lo svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa (cfr., fra le altre, Cass. 18 maggio 2017, n. 12560 quanto ai criteri da utilizzare per tale ordine di valutazione); la verifica della sussistenza di requisiti di legge per tale coesistenza è compito del giudice di merito e deve essere effettuata in modo puntuale e rigoroso, indispensabile essendo che l'onere probatorio venga compiutamente assolto, potendo assumere rilevanza, ai fini di tale valutazione e, quindi, della prova del personale apporto all'attività di impresa, con diretta ed abituale ingerenza dell'amministratore nel ciclo produttivo della stessa, elementi quali la*



RGL 2797/19

complessità o meno dell'impresa, l'esistenza o meno di dipendenti e/o collaboratori, la loro qualifica e le loro mansioni (Cass. Sez. Lav., 3 luglio 2019, n. 17779);

- nel caso in esame, peraltro, non si può non rilevare che l'INPS, parte gravata dell'onere della prova del fatto costitutivo della pretesa contributiva, non ha dedotto alcun capitolo di prova né ha formulato altre istanze istruttorie limitandosi alla produzione di documenti (dichiarazione dei redditi), privi di alcuna specifica allegazione;
- in conclusione i fatti costitutivi delle pretese contributive dell'INPS non hanno avuto idoneo riscontro probatorio in quanto non è stato allegato e provato alcun elemento che dimostri l'abitudine e la prevalenza della partecipazione all'attività societaria da parte del ricorrente;
- ne consegue l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'avviso di addebito opposto.

III

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

Il giudice

definitivamente pronunciando,

respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione,

dichiara fondato e accoglie il ricorso proposto da [REDACTED]

[REDACTED] avverso l'avviso di addebito n. 410 2018 00129402 16 000, formato il 7 dicembre 2018, che annulla;

dichiara tenuto e condanna l'INPS all'immediato pagamento a favore di [REDACTED] della somma di €. 1.685,00, a titolo di compensi, oltre contributo unificato (€ 43,00), 15% spese forfettarie, IVA, se dovuta, e CPA, e successive occorrenze, a titolo di rifusione delle spese per il presente giudizio.

Torino, 28 gennaio 2020

Il giudice del lavoro

Marco Nigra

